

PARCO NORD MILANO
codice 107009

Sede Legale e Amministrativa: 20099 Sesto San Giovanni - via Clerici, 150
tel. 02/24.10.161

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Delib. N° 11/16 | Data 21 marzo 2016 |
|--------------------|-----------------------|

Oggetto: Piano per l'utilizzo del telelavoro e relativo stato di attuazione ai sensi dell'art. 9 comma 7, del D.L. 1279/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 – anni 2016/2018.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilasedici, addì 21 del mese di marzo, sono intervenuti i Signori:

| N° prog. | COGNOME E NOME | Qualifica | Presenze |
|----------|-----------------------|-------------|----------|
| 1 | Manni Giuseppe | Presidente | presente |
| 2 | Angiuoni Pierluigi | Consigliere | presente |
| 3 | Zuccolin Rita | Consigliere | presente |
| 4 | Guastafierro Vincenzo | Consigliere | presente |
| 5 | Tagliabue Stefano | Consigliere | assente |

Assiste con funzioni di Segretario il dott. Riccardo Gini.

Presiede Giuseppe Manni.

OMISSIS



Piano per l'utilizzo del telelavoro e relativo stato di attuazione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 – anni 2016/2018

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSA

L'art. 4 della legge 191/1998 ha previsto la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi del lavoro a distanza "allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane", ed ha demandato ad una specifica normativa, di ordine regolamentare e contrattuale, la disciplina specifica, in relazione, rispettivamente, alle modalità organizzative ed alla disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro.

Il D.P.R. 8.3.1999, n. 70, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4 L.191/98", definisce il telelavoro come "la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche... in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce".

In data 23.3.2000 è stato siglato l'Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni Sindacali in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 4, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

Da ultimo, il D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, applicabili alla P.A., e che tra le forme flessibili di impiego rientri anche la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa mediante telelavoro.

L'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, prevede che le Amministrazioni pubbliche pubblichino entro il 31 marzo di ogni anno sul proprio sito web lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro.

Tutto ciò premesso,

Visto il documento predisposto ed allegato al presente atto,

Visti i pareri resi ai dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

A votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il documento allegato 1) alla presente



deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, denominato "Piano per l'utilizzo del telelavoro e relativo stato di attuazione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012, anni 2016/2018" convertito con modificazioni nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 .



Piano per l'utilizzo del telelavoro e relativo stato di attuazione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012- ANNI 2016/2018

L'art. 4 della legge 191/1998 ha previsto la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi del lavoro a distanza "allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane", ed ha demandato ad una specifica normativa, di ordine regolamentare e contrattuale, la disciplina specifica, in relazione, rispettivamente, alle modalità organizzative ed alla disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro.

Il D.P.R. 8.3.1999, n. 70, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4 L.191/98", definisce il telelavoro come "la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche... in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce".

In data 23.3.2000 è stato siglato l'Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni Sindacali in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 4, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

Da ultimo, il D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, applicabili alla P.A., e che tra le forme flessibili di impiego rientri anche la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa mediante telelavoro.

L'art. 9, comma 7, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, prevede che le Amministrazioni pubbliche pubblichino entro il 31 marzo di ogni anno sul proprio sito web lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro.

Con deliberazione n. 19 del 24 giugno 2014, il Consiglio ha per altro approvato il Piano triennale delle azioni positive 2014/2016. Il telelavoro rientra nel piano di Azioni di Azioni Positive del per il triennio 2014-2016 del nostro ente, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di lavorare temporaneamente da una sede diversa da quella di servizio, a beneficio di dipendenti in particolari situazioni di difficoltà o di svantaggio, conservando l'intero stipendio, e inoltre facilitare la diffusione di nuove forme organizzative fondate sulla qualità del lavoro piuttosto che sulla presenza in orari.

Valutata l'opportunità di avviare un'esperienza di telelavoro domiciliare quale strumento di flessibilità nella localizzazione delle attività di lavoro anche al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro, il Direttore, nel 2015, ha individuato come possibile destinatario della sperimentazione del progetto di telelavoro il Servizio Vigilanza, in quanto in tale servizio presta attività un dipendente che ha le caratteristiche previste dalla normativa e che ha dato la propria disponibilità ad aderire all'esperienza.

L'effettiva possibilità di utilizzare tale tipologia di lavoro a distanza è subordinata all'individuazione di attività definibili "telelavorabili" ovvero attività standardizzate e monitorabili a distanza, che non richiedono un contatto diretto con l'utenza allo sportello e che siano, infine,



caratterizzate da un elevato grado di autonomia organizzativa che permette la dislocazione, di tutto o di una parte, del processo e per i quali l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elemento essenziale.

Il Responsabile del Servizio Vigilanza ha pertanto ideato il progetto di telelavoro individuando

- a) le attività da destinare al telelavoro
- b) gli obiettivi raggiungibili, inerenti le finalità istituzionali del servizio di competenza
- c) la categoria ed il profilo professionale del lavoratore interessato
- d) i tempi e le modalità di realizzazione
- e) i criteri di verifica e di aggiornamento
- f) le modificazioni organizzative laddove previste
- g) nonché i benefici, diretti ed indiretti, stimati

Con deliberazione n. 12 del 12 maggio 2015 è stato approvato il progetto per la durata di un anno e, in via sperimentale, il regolamento per il telelavoro.

Anno 2016

Il progetto, che ha interessato un solo dipendente, ha avuto effettivo avvio a partire dal 1/7/2015 e scadrà il 30/6/2016, salvo approvazione di un nuovo progetto.

L'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di dare nuovamente corso all'utilizzo del telelavoro, anche se al momento il servizio interessato è solo quello di Vigilanza.

L'adozione in via sperimentale del regolamento per il telelavoro non ha evidenziato particolari difficoltà in fase di applicazione; si valuterà se protrarre la sperimentazione per un tempo ulteriore oppure se sia possibile la sua approvazione da parte degli organi competenti.

Anni 2017/2018

E' confermata l'intenzione dell'amministrazione di dare corso all'utilizzo del telelavoro. Si valuterà quantomeno il rinnovo di un progetto per il medesimo servizio Vigilanza.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI GESTIONE

N. 11/16 DEL 21 marzo 2016.....

Oggetto: Piano per l'utilizzo del terreno e relativo
Stato di attuazione di anni dell'ed. 3, comma 7,
del D.L. 173/2012, convertito con modificazioni
nella legge 221 del 17/12/2012, anni 2014/2018
.....

PARERE TECNICO

Data 21/03/2016

Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott. Riccardo Gini

Il Presidente
Giuseppe Manni

